SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 15 dicembre 2003.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95/L

Ministero della giustizia

DECRETO 8 aprile 2004, n. **127.**

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

04G0158

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2004.

Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito il «decreto-legge n. 239/2003»), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica e, in particolare, l'art. 1-*ter*, comma 1, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, si definiscano — nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica — i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 239/2003 il quale, in particolare, prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante e, comunque, ciascuna società a controllo pubblico non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, come modificato dall'art. 1-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 239/2003 (di seguito il «decreto legislativo n. 79/1999»), e, in particolare, l'art. 1 il quale, tra l'altro, riserva allo Stato le attività di trasmissione e dispacciamento e le attribuisce in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il «Gestore»);

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che definisce e disciplina, tra l'altro, le funzioni e le attività del Gestore e la costituzione da parte di Enel S.p.a. di una società per azioni che assume la titolarità e le funzioni di Gestore;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999, che disciplinano la costituzione da parte del Gestore delle società per azioni «Acquirente Unico» e «Gestore del Mercato Elettrico» e ne individuano le rispettive funzioni;

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999 che definisce le modalità di individuazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, richiedendo ai soggetti proprietari di tale rete e a coloro che detengono la disponibilità della stessa, la costituzione di specifiche società di capitali alle quali attribuire esclusivamente i beni ed i rapporti, le attività e le passività relativi alla trasmissione di energia elettrica;

Visto l'art. 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 79/1999, che espressamente dispone la costituzione da parte di Enel S.p.a. di una società separata per l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica;

Visto l'atto costitutivo della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a. del 27 aprile 1999 (di seguito: «GRTN S.p.a.»), le cui azioni sono state assegnate dall'Enel S.p.a. a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

Visto l'atto costitutivo della società Terna S.p.a. del 31 maggio 1999, il cui intero capitale sociale è attualmente detenuto da Enel S .p.a.;

Visto l'atto di conferimento del 7 settembre 1999 del ramo d'azienda della Divisione Trasmissione da parte di Enel S.p.a. in favore di Tema S.p.a., efficace dal 1° ottobre 1999;

Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999 ed il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2002, che determinano l'ambito della rete di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999 che individua Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a. quali società nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, con-

vertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474 (di seguito: il «decreto-legge n. 332/1994»);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 settembre 1999, che individua il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali al Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332/1994, da inserire negli statuti di Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a.;

Visto lo statuto di Terna S.p.a. e, in particolare, l'art. 6 che disciplina i poteri speciali in conformità al richiamato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 settembre 1999;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 aprile 2004, reso ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la segnalazione del 20 aprile 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo in merito all'applicazione dell'art. 1-*ter*, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Visto il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (di seguito: il «decreto legislativo n. 387/2003»);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 2000 che attribuisce a GRTN S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ed approva la relativa convenzione;

Considerato che, con analogo decreto, si provvederà ad integrare o a modificare la menzionata concessione in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del Gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al Gestore stesso;

Considerato che Terna S.p.a. detiene attualmente la proprietà di circa il 90 per cento della rete di trasmissione nazionale, mentre la restante quota è detenuta da società pubbliche e private;

Considerato l'intendimento di Enel S.p.a., che attualmente detiene l'intero capitale sociale di Terna S.p.a., di procedere alla quotazione delle azioni della stessa società, mediante offerta pubblica di vendita, all'esito della quale è comunque previsto che Enel S.p.a. continuerà a detenere il controllo della società;

Considerato che il capitale di Enel S.p.a. è attualmente detenuto per circa il 50,6 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, per circa il 10,4 per cento dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e, per il restante 39,0 per cento circa, è diffuso sul mercato;

Ritenuto che l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione, prevista dall'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 239/2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale e che, a tal fine, solo alcune attività attualmente svolte da GRTN S.p.a. dovranno confluire in tale soggetto;

Ritenuto che la gestione del soggetto derivante dalla unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione deve essere ispirata a principi di neutralità e imparzialità e deve assicurare l'assenza di ogni discriminazione di utenti o categorie di utenti;

Ritenuto che l'unificazione in capo ad un unico soggetto della proprietà dell'intera rete elettrica nazionale di trasmissione favorisca lo sviluppo della capacità di trasporto della rete stessa, nonché migliori la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale;

Ritenuto che, nella scelta delle modalità con le quali operare la privatizzazione del soggetto risultante dalla unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, debbano essere assicurati gli obiettivi dell'azionariato diffuso, della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte da tale soggetto;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive,

Decreta:

Art. 1.

Unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione

1. Entro il 31 ottobre 2005 sono trasferiti a Terna S.p.a., eventualmente anche attraverso conferimento, le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi — ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999 — facenti capo a GRTN S.p.a. ad eccezione di:

a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003;

b) le partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;

c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanziona-

toria per le attività poste in essere — fino alla data di efficacia del trasferimento di cui al presente comma — dallo stesso GRTN S.p.a. In ogni caso GRTN S.p.a. tiene indenne Terna S.p.a. da eventuali oneri - di natura risarcitoria e sanzionatoria che potranno derivare alla stessa Terna S.p.a. per le attività poste in essere da GRTN S.p.a. fino alla data di efficacia del trasferimento di cui al presente comma, fermo restando l'impegno di Terna S.p.a. di fare tutto quanto in suo potere affinché l'ammontare di tali oneri risulti minimizzato.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene a titolo oneroso. A tal fine, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. concordano la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, le unità di personale da trasferire, nonché il relativo valore. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo entro il 30 aprile 2005, qualora il trasferimento avvenga mediante contratto di compravendita, la determinazione del prezzo, individuato tenendo conto dei valori di mercato, è rimessa ad un collegio di tre valutatori indipendenti — operanti sulla base di sperimentate metodologie di valutazione — di cui due indicati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo, indicato dal presidente del tribunale territorialmente competente in base alle sedi legali delle società, i cui oneri sono ripartiti pariteticamente fra le parti.

3. Alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1, Terna S.p.a. assume la titolarità e le funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999. Con effetto dalla medesima data, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. provvedono a modificare le rispettive ragioni sociali.

4. Entro il 31 dicembre 2004, GRTN S.p.a. predispone un documento integrato, denominato «codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete» (il «Codice»), contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della stessa rete. Il Codice prevede l'istituzione, prima del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, di un organo tecnico di consultazione degli utenti della rete elettrica nazionale di trasmissione (il «Comitato di consultazione»), composto da un numero massimo di sette membri e con competenze in merito all'aggiornamento delle regole in esso contenute, nonché con funzioni di agevolazione della risoluzione di eventuali controversie derivanti dalla applicazione delle regole stesse.

Il Comitato di consultazione propone modifiche ed integrazioni al Codice, può esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sulle proposte di modifica ed aggiornamento del Codice stesso e sulla rispondenza delle regole in esso contenute alle finalità di servizio di pubblica utilità ed alle esigenze di non discriminazione, trasparenza e neutralità delle informazioni e delle procedure. Può esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sui criteri generali per lo sviluppo della rete, lo sviluppo e la gestione delle interconnessioni, la difesa della sicurezza della rete, nonché sui criteri generali di classificazione delle informazioni sensibili e dell'accesso alle stesse.

Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato di consultazione sono previste nel Codice. I costi di funzionamento sono a carico dei soggetti ivi rappresentati. Il Ministero delle attività produttive e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verificano, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999 e del decreto-legge n. 239/2003, la conformità del Codice e delle modalità di funzionamento del Comitato di consultazione alle condizioni e alle direttive da essi emanate e si pronunciano, sentito il Gestore, entro novanta giorni dalla data di ricezione. Qualora la pronuncia non avvenga entro tale termine, il Codice si intende approvato.

Art. 2.

Aggregazione in un unico soggetto della proprietà della rete elettrica nazionale di trasmissione

1. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della rete elettrica nazionale di trasmissione, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas valuta e, se del caso, dispone l'adozione di meccanismi — anche di natura tariffaria — volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione, anche differenziandoli qualora l'unificazione comporti la partecipazione al capitale di Terna S.p.a. da parte dei soggetti attualmente proprietari delle altre porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione, favorendo in tal modo la composizione pluralistica del capitale della società.

2. I meccanismi di cui al comma precedente sono applicabili ove l'aggregazione in capo a Terna S.p.a. delle rimanenti porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione venga perfezionata entro la data del 30 aprile 2006 e riguardi attività ricomprese nell'ambito della rete elettrica nazionale di trasmissione, come determinato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999 e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2002.

Art. 3.

Criteri, modalità e condizioni per la gestione del soggetto risultante dall'unificazione

1. Il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione è gestito secondo principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o di categorie di utenti.

2. Lo statuto di Terna S.p.a. è modificato prevedendo clausole conformi ai seguenti requisiti:

a) coerenza dell'oggetto sociale anche con la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) modalità di nomina del consiglio d'amministrazione, basate sul meccanismo del voto di lista, tali da garantire che la rete elettrica nazionale di trasmissione sia gestita secondo i principi di cui al comma 1. A tal fine, lo statuto prevede che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'art. 10 della direttiva 2003/54/CE e che nessun operatore del settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell'energia elettrica — anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante — possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori di Terna S.p.a. per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale di Terna S.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, l'assemblea ordinaria di Terna S.p.a. provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione in conformità alle nuove previsioni statutarie; il consiglio di amministrazione così eletto permarrà in carica fino alla data di efficacia delle operazioni di cui al successivo art. 4, qualora tale data risulti successiva al trasferimento di cui all'art. 1, comma 1;

c) limite di possesso azionario pari al 5 per cento, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 332/1994. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 332/1994 decorre dalla data di efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1.

3. Le clausole di cui al comma 2 sono introdotte nello statuto di Terna S.p.a. prima di ogni atto che determini la perdita di controllo di Terna S.p.a. da parte di Enel S.p.a., ovvero, se antecedente, prima del trasferimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, ed hanno efficacia dalla data di trasferimento di tali attività.

4. Prima della data di efficacia del trasferimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attività produttive, nell'esercizio delle facoltà attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore di GRTN S.p.a., allo scopo di assicurare la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività trasferite a Terna S.p.a.

Art. 4.

Privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione

1. La privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione è finalizzata anche alla costituzione di un nucleo stabile formato da uno o più azionisti nel capitale di tale soggetto, tale da garantire la tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte dallo stesso.

2. A tal fine, entro la data del 1º luglio 2007, Enel S.p.a. riduce la propria partecipazione nel capitale di Terna S.p.a. — o del soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione — ad una quota non eccedente il limite del 20 per cento di cui all'art. 1-*ter*, comma 4 del decreto-legge n. 239/2003 attraverso l'assegnazione a favore dei propri azionisti, mediante scissione o distribuzione di dividendi in natura, di azioni di Terna S.p.a. o di tale soggetto e/o mediante trattativa diretta con potenziali acquirenti, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale.

3. Ad esito delle operazioni di cui al comma precedente, Enel S.p.a. potrà cedere l'eventuale quota residua nel capitale di Terna S.p.a. — o del soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione — mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, finalizzate alla ulteriore diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e/o degli investitori istituzionali.

4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate fermi restando il limite del 5 per cento di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'art. 3 ed i criteri di gestione di cui al comma 1 dell'art. 3.

Roma, 11 maggio 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A05192

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2004.

Aggiornamento dell'indennità di confine, in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del tribunale amministrativo della regione Lombardia n. 3081/02 e n. 3628/03.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 1989, n. 425, concernente «adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale compreso quello delle amministrazioni autonome»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 425/1989, il quale prevede che l'assegno di confine può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministero del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) in relazione alle variazioni del costo della vita verificatesi nella sede di servizio della località di confine dello Stato estero;

Vista la circolare di questo Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 5 marzo 1990 ed in particolare le allegate tabelle 1 e 2, indicanti gli importi dell'assegno di confine spettante, rispettivamente al personale senza e con carico familiare da sottoporre a tassazione nonché il decreto 15 marzo 1991 del Ministro del tesoro con il quale si è provveduto a rivalutare, a decorrere dal 1º gennaio 1991, le misure dell'anzidetto assegno e, conseguentemente, ad aggiornare gli importi indicati nelle predette tabelle;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge n. 438/1992, che prevede il blocco di tutti gli emolumenti rivalutabili in relazione al costo della vita nella misura vigente nell'anno 1992;

Considerato che il T.A.R. Lombardia - Sez. I, con sentenza n. 3081/02, passata in cosa giudicata, accogliendo il ricorso prodotto da alcuni dipendenti ed ex dipendenti in servizio presso la circoscrizione doganale di Chiasso contro i Ministeri delle finanze e del tesoro, ha ritenuto non applicabile all'assegno di confine il blocco introdotto dal decreto-legge n. 384/1992;

Visto l'art. 48, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.);

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha espressamente abrogato le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi da lavoro dipendente diverse da quelle contenute nell'anzidetto T.U.I.R.;

Considerato che il T.A.R. stesso con sentenza 3628/03 ha dichiarato l'obbligo dell'Ammistrazione dell'economia e delle finanze di adempiere al giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 3081/2002;

Rilevato che l'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2903, n. 350 (legge finanziaria 2004) dispone che «l'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nei senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di continue di cui alla legge 29 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni»;

Rilevato che le norme richiamate nel citato art. 36 della legge n. 289 del 2002 sono quelle contenute nell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'art. 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e da ultimo dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita;

Considerato che l'entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nel succitato comma 73 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 non esime l'Amministrazione dall'obbligo di dare esecuzione al giudicato formatosi in relazione alle sentenze sopraindicate;

Ritenuto, quindi, di dover ottemperare all'anzidetto giudicato e contestualmente rideterminare gli importi dell'assegno di confine da sottoporre a tassazione, ai sensi del regime fiscale di cui all'art. 48, comma 8, del citato T.U.I.R.;

Considerato che tali variazioni sono state del 10,14% per gli anni 1991-1992; del 4,23% per gli anni 1993-1994; del 2,61% per gli anni 1995-1996; dello 0,50% per gli anni 1997-1998; del 2,41% per gli anni 1999-2000; dell'1,61% per gli anni 2001-2002, così come rilevato dalla tabella dell'indice nazionale dei prezzi al consumo elaborata dall'Ufficio statistica del Canton Ticino e rilevato che allo scopo occorre prendere a riferimento le variazioni intervenute nel costo della vita per la Svizzera per gli anni 1991-2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto ha per oggetto l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, n. 3081/2002 e n. 3628 2003 emesse in esito ai ricorsi proposti da Rosiello Italo, Albanese Guido, Cataneo Giuseppina, D'Amato Francesco, Fagetti Edoardo, Ferrini Ettore, Giallongo Raffaele, Grilli Malvestuto Pietro, Martelli Concetta, Melillo Antonio e suoi eredi (Melillo Michelangelo, Walter e Napoletano Franca), Montesoro Fernando, Nasta Carmela, Renzi Angelo, Salatino Francesco, Stefanizzi Antonio e suoi eredi (Stefanizzi Luigi, Loredana e Luongo Liliana), Valenti Antenore.

2. L'assegno base di confine nelle misure iniziali corrispondenti alla terza fascia, quali risultano dalle tabelle «A» e «B» annesse alla legge n. 425/1989, rivalutate dal decreto del Ministro del tesoro del 16 marzo 1991, sono maggiorate, limitatamente al personale di cui al comma 1, a decorrere dalle sotto indicate date, degli importi riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, facenti parte integrante del presente decreto:

1º gennaio 1993 (biennio 1991/92) tabella 1

1º gennaio 1995 (biennio 1993/94) tabella 2

1º gennaio 1997 (biennio 1995/96) tabella 3

1º gennaio 1999 (biennio 1997/98) tabella 4

1º gennaio 2001 (biennio l999/00) tabella 5

1º gennaio 2003 (biennio 2001/02) tabella 6.

Art. 2.

1. Per il periodo 1º gennaio 1993 - 1º gennaio 2003 il tasso di ragguaglio medio lira/euro-franco svizzero da considerare per la quota percentuale dell'assegno di confine da sottoporre a tassazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, è pari a 0,60 euro.

2. Il presente decreto sarà trasmesso in base alla vigente normativa ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA 1

BIENNIO 1991-1992
(decorrenza 1° gennaio 1993)

Senza carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.256,36	1.388,36	1.481,36	1.595,36
II	IV - V	1.344,36	1.544,36	1.681,36	1.815,36
III	VI	1.469,36	1.750,36	1.975,36	2.139,36
IV	VII - VIII e personale r.e.	1.544,36	1.975,36	2.194,36	2.379,36

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.113,36	2.269,36	2.469,36	2.681,36

Con carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.572,80	1.740,80	1.865,80	1.949,80
II	IV - V	1.690,80	1.947,80	2.147,80	2.318,80
III	VI	1.853,80	2.222,80	2.503,80	2.710,80
IV	VII - VIII e personale r.e.	1.947,80	2.503,80	2.753,80	2.985,80

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.728,80	2.940,80	3.172,80	3.445,80

TABELLA 2

BIENNIO 1993-1994
(decorrenza 1° gennaio 1995)

Senza carico familiare

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.298,97	1.430,97	1.523,97	1.637,97
II	IV - V	1.386,97	1.586,97	1.723,97	1.857,97
III	VI	1.511,97	1.792,97	2.017,97	2.181,97
IV	VII - VIII e personale r.e.	1.586,97	2.017,97	2.236,97	2.421,97

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.155,97	2.311,97	2.511,97	2.723,97

Con carico familiare

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.626,56	1.794,56	1.919,56	2.003,56
II	IV - V	1.744,56	2.001,56	2.201,56	2.372,56
III	VI	1.907,56	2.276,56	2.557,56	2.764,56
IV	VII - VIII e personale r.e.	2.001,56	2.557,56	2.807,56	3.039,56

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.782,56	2.994,56	3.226,56	3.499,56

TABELLA 3

BIENNIO 1995-1996
(decorrenza 1° gennaio 1997)

Senza carico familiare

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.339,79	1.471,79	1.564,79	1.678,79
II	IV - V	1.427,79	1.627,79	1.764,79	1.898,79
III	VI	1.552,79	1.833,79	2.058,79	2.222,79
IV	VII - VIII e personale r.e.	1.627,79	2.058,79	2.277,79	2.462,79

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.196,79	2.352,79	2.552,79	2.764,79

Con carico familiare

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.678,06	1.846,06	1.971,06	2.055,06
II	IV - V	1.796,06	2.053,06	2.253,06	2.424,06
III	VI	1.959,06	2.328,06	2.609,06	2.816,06
IV	VII - VIII e personale r.e.	2.053,06	2.609,06	2.859,06	3.091,06

FASCE	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.834,06	3.046,06	3.278,06	3.551,06

TABELLA 4

BIENNIO 1997-1998
(decorrenza 1° gennaio 1999)

Senza carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.342,90	1.474,90	1.567,90	1.681,90
II	IV - V	1.430,90	1.630,90	1.767,90	1.901,90
III	VI	1.555,90	1.836,90	2.061,90	2.225,90
IV	VII - VIII e personale r.e.	1.630,90	2.061,90	2.280,90	2.465,90

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.199,90	2.355,90	2.555,90	2.767,90

Con carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.681,98	1.849,98	1.974,98	2.058,98
II	IV - V	1.799,98	2.056,98	2.256,98	2.427,98
III	VI	1.962,98	2.331,98	2.612,98	2.819,98
IV	VII - VIII e personale r.e.	2.056,98	2.612,98	2.862,98	3.094,98

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.837,98	3.049,98	3.281,98	3.554,98

TABELLA 5

BIENNIO 1999 - 2000
(decorrenza 1° gennaio 2001)

Senza carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.392,69	1.524,69	1.617,69	1.731,69
II	IV - V	1.480,69	1.680,69	1.817,69	1.951,69
III	VI	1.605,69	1.886,69	2.111,69	2.275,69
IV	VII - VIII e personale r.e.	1.680,69	2.111,69	2.330,69	2.515,69

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.249,69	2.405,69	2.605,69	2.817,69

Con carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.744,80	1.912,80	2.037,80	2.121,80
II	IV - V	1.862,80	2.119,80	2.319,80	2.490,80
III	VI	2.025,80	2.394,80	2.675,80	2.882,80
IV	VII - VIII e personale r.e.	2.119,80	2.675,80	2.925,80	3.157,80

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.900,80	3.112,80	3.344,80	3.617,80

TABELLA 6

BIENNIO 2001 - 2002
(decorrenza 1° gennaio 2003)

Senza carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.444,07	1.576,07	1.669,07	1.783,07
II	IV - V	1.532,07	1.732,07	1.869,07	2.003,07
III	VI	1.657,07	1.938,07	2.163,07	2.327,07
IV	VII - VIII e personale r.e.	1.732,07	2.163,07	2.382,07	2.567,07

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.301,07	2.457,07	2.657,07	2.869,07

Con carico familiare

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Livello o categoria	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	1.809,63	1.977,63	2.102,63	2.186,63
II	IV - V	1.927,63	2.184,63	2.384,63	2.555,63
III	VI	2.090,63	2.459,63	2.740,63	2.947,63
IV	VII - VIII e personale r.e.	2.184,63	2.740,63	2.990,63	3.222,63

	Svizzera franchi svizzeri con anzianità				
FASCE	Carriera	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2.965,63	3.177,63	3.409,63	3.682,63

04A05215

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, prevista dall'art. 197, lettera *c)*, del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2003, la quale prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attività di ricerca a valere sul Fondo speciale infortuni, di cui all'art. 197 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2003, n. 93692, con il quale è stata disposta, sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 1.410.654,00 per l'esercizio finanziario 2003;

Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2004, alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2004, i contributi all'art. 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) analisi del fenomeno ed elaborazione di modelli prevenzionistici degli infortuni nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture;

b) analisi dei rischi nelle attività di lavoro in ambito aeroportuale ed aeronautico;

c) modelli formativi per la promozione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole dell'obbligo;

d) linee guida per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori contro le cadute dall'alto;

e) analisi dei rischi infortunistici e di malattie professionali nel settore della produzione e della trasformazione dei prodotti agroalimentari;

f) linee guida per la prevenzione dei rischi nel lavoro in ambiente domestico; telelavoro e lavoro a progetto;

g) prevenzione dei rischi nelle attività dei lavoratori sportivi professionisti;

h) studi epidemiologici e statistici relativi alle incidenze del fattore anagrafico sul fenomeno infortunistico;

i) linee guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali nelle piccole e medie imprese metalmeccaniche.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.

Art. 2.

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di € 1.410.600,00.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (Allegato *a*) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.welfare.gov.it», dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della Società, Ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Società, Ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potrà essere superiore a ventiquattro mesi;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;

f) costo totale preventivato e contributo richiesto;

g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Società, Ente o persona richiedente;

h) numero del conto di Tesoreria unica - presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli Enti possessori).

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Società richiedente.

5. Dovrà inoltre essere allegata, in cinque copie (di cui quattro su supporto informatico), la seguente documentazione:

a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) il *curriculum* del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

c) il *curriculum* di eventuali collaboratori o consulenti;

d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;

e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Società o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

f) l'indicazione delle precedenti esperienze della Società o Ente proponente nel settore oggetto della ricerca;

g) un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:

a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

b) dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;

c) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta - delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

d) è possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto.

7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;

d) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 4.

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal «Comitato per l'esame e la valutazione delle richieste di contributo per le attività di ricerca a valere sul Fondo speciale infortuni» istituito presso l'Istituto italiano di medicina sociale».

2. Il Comitato valuterà preventivamente ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio e ricerca presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.

3. Il Comitato valuterà i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non supenore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati della ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5.

Art. 5.

1. La votazione complessiva sarà determinata - accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 4, comma 2 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione.

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo «www.welfare.gov.it».

3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2004 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.

Art. 6.

1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura:

a) la prima quota - pari al 40% - sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;

b) la seconda quota - pari al 60% - sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità - da parte degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di ricerca approvato.

3. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.

Art. 8.

1. L'onere di € 1.410.600,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 278

ALLEGATO

Riservato all'Ufficio

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dir. Gen. della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III^ - Via Fornovo, 8
00192 ROMA

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.M. 29/12/2003

Ente proponente

Ragione sociale

Sede legale	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Sede Operativa	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)	

Titolo della Ricerca (massimo 250 caratteri)	

Responsabile scientifico:	

Durata prevista mesi:	

Indicare la tematica dello studio o ricerca proposta	
Analisi del fenomeno ed alaborazione di modelli prevenzionistici degli infortuni nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture.	☐
Analisi dei rischi nelle attività di lavoro in ambito aeroportuale ed aeronautico.	☐
Modelli formativi per la promozione della cultura della salute e sicurezzaa nelle scuole dell'obbligo.	☐
Linee guida per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori contro le cadute dall'alto.	☐
Analisi dei rischi infortunistici e di malattie professionali nel settore della produzione e della trasformazione dei prodotti agroalimentari.	☐
Linee guida per la prevenzione dei rischi nel lavoro in ambiente domestico; telelavoro e lavoro a progetto.	☐

Prevenzione dei rischi nelle attività dei lavoratori sportivi professionisti.	☐
Studi epidemiologici e statistici relativi alle incidenze del fattore anagrafico sul fenomeno infortunistico.	☐
Linne guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali nelle piccole e medie imprese metalmeccaniche.	☐

Parole chiave per l'identificazione del progetto:	

Costo totale €.:		Contributo richiesto €.:	€ 0,00

Conto corrente bancario:	Istituto di Credito	Numero c/c	Coordinate bancarie (ABI - CAB)

Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello stato:	

04A05201

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2004.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, di cui alla Misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», secondo bando.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 2, Pacchetto Integrato di Agevolazioni PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla prima modalità operativa della suddetta Misura 2, denominata PIA Innovazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 946130 del 28 aprile 2004 del Ministero della attività produttive con la quale sono state fissate le modalità applicative per tale specifica misura denominata PIA Innovazione;

Considerato che la detta circolare ministeriale n. 946130 rinvia, per l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per il bando e per la fissazione dei termini di presentazione delle relative domande, ad uno specifico decreto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» ha complessivamente destinato alla Misura 2 Pacchetto integrato di agevolazioni risorse cofinanziate FESR pari a 571,6 milioni di euro e alla Misura 3 Formazione per il Pacchetto integrato di agevolazioni risorse cofinanziate FSE pari a 96,429 milioni di euro;

Considerato che con decreto del Ministro delle attività produttive del 3 luglio 2003 sono state riservate risorse nazionali pari a 147,0 milioni di euro per l'attuazione di un nuovo bando relativo alla misura 2.1.a PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».

Considerate le risorse derivanti da recuperi, a seguito delle revoche del primo bando PIA Innovazione, pari a 21,0 milioni di euro per risorse nazionali e a 18,9 milioni di euro per risorse del F.I.T., nonché le ulteriori risorse del F.IT., pari a 118,5 milioni di euro, specificatamente accantonate per il PIA Innovazione a seguito della ripartizione dei fondi, come approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 luglio 2003, e sulla quale il Comitato Tecnico della legge n. 46/1982, nella riunione del 29 luglio 2003, ha espresso parere favorevole.

Decreta:

Articolo unico

1. I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Misura 2.1.a. Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», le cui modalità applicative sono state stabilite con circolare n. 946130 del 28 aprile 2004, sono fissati dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al 19 luglio 2004.

2. Le predette domande sono presentate, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 6 della richiamata circolare ministeriale n. 946130, ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero ovvero ad uno degli istituti collaboratori, qualora per la realizzazione del programma di industrializzazione sia prevista, anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, indicati nell'allegato al presente decreto.

3. Per l'attuazione del suddetto bando sono assegnati complessivamente 335,4 milioni di euro, di cui 168,0 milioni di euro di risorse nazionali, 20,0 milioni di euro cofinanziati dal FESR (P.O.N. 2000-2006) e 137,4 milioni di euro riservati a valere sulle risorse del F.I.T., per la concessione delle agevolazioni relative alla legge n. 488/1992 e dell'art. 14 della legge n. 46/1982, nonché 10 milioni di euro cofinanziati dal FSE, per la concessione delle agevolazioni relative alle attività formative, oltre a risorse aggiuntive del P.O.N. 2000-2006 provenienti dalla premialità nazionale e comunitaria in corso di assegnazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero

1) Centrobanca - Studio finanziario S.p.a. (in forma abbreviata Centrobanca - SF SpA.), in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

Centrobanca - Banca di Credito finanziario e mobiliare S.p.a.;

Centrobanca - Studio finanziario S.p.a.;

Tercas - Cassa di risparmio di Teramo S.p.a.;

Banca Agricola popolare di Ragusa Soc. Coop. a r.l.;

Credito Valtellinese Soc. Coop. a r.l.;

Credito Siciliano S.p.a.;

Banca dell'Artigianato e dell'industria S.p.a.;

Credito Artigiano S.p.a.;

Banca Carige S.p.a.;

Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per Azioni a r.l.;

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l.;

Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. per azioni a r.l.;

Banca Nuova S.p.a.;

Interbanca S.p.a.;

Banca Popolare di Bari Soc. Coop. a r.l.;

Banca Centrale per il leasing Italease S.p.a.;

Intesa Mediocredito S.p.a.;

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.;

Meliorbanca S.p.a..

2) Mediocredito Centrale S.p.A. - Gruppo Bancaroma.

3) Monte dei Paschi di Siena Merchant - Banca per le piccole e medie imprese S.p.a. (in forma abbreviata «MPS Merchant - Banca per le piccole e medie imprese S.p.a.»), in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

Banca Toscana S.p.a.;

CaRiPrato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.;

Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.a.;

Banca Agricola Mantovana S.p.a.

4) Prominvestment - Società per la promozione degli investimenti S.p.a., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.;

ICCREA Banca S.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo;

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.a.;

Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a.;

Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.a.;

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;

Banca Mediocredito S.p.a.;

Etibanca S.p.a.;

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.

5) Sanpaolo IMI S.p.a., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle lnfrastrutture - S.p.a. (in forma abbreviata «Banca OPI - S.p.a.»):

San Paolo Banco di Napoli S.p.a.;

Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.a.;

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.

04A05200

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE 4 maggio 2004.

Approvazione della graduatoria e degli elenchi delle domande delle emittenti radiofoniche locali, per l'ammissione ai contributi di cui al decreto 1º ottobre 2002, n. 225, per l'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 52, comma 18;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1º ottobre 2002, n. 225 - Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali;

Visto il decreto di questa Direzione generale 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002, con il quale il termine di scadenza della presentazione delle domande di ammissione ai contributi per le emittenti radiofoniche locali per l'anno 2002 è stato prorogato al 30 novembre 2002;

Viste le domande presentate dalle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, entro la predetta data del 30 novembre 2002;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto 1º ottobre 2002, n. 225, l'ammontare dello stanziamento annuo è attribuito alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo nella seguente misura: per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario e per sei dodicesimi in base alla graduatoria, in misura proporzionale al punteggio ottenuto;

Considerato che alle emittenti la cui sede operativa principale è ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuta, rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti radiofoniche comunitarie e della quota riconosciuta alle emittenti radiofoniche commerciali, una maggiorazione del contributo pari al 15 per cento e che sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una media del fatturato superiore a euro 258.000.

Considerato che costituisce titolo per l'erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento la presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e l'ottenimento del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410;

Considerato che gli elementi da valutare ai fini della graduatoria sono indicati all'art. 2, comma 2, del decreto n. 225 del 2002 e che i punteggi da attribuire sono indicati nella tabella A allegata al predetto decreto;

Considerato che per l'anno 2002 lo stanziamento di cui all'art. 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 per le emittenti radiofoniche locali è pari a euro 6.234.946,57, di cui euro 1.558.736,64 sono attribuiti alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale, euro 1.558.736,64 sono attribuiti alle emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario ed euro 3.117.473,29 sono attribuiti in base alla graduatoria formata dalla Direzione generale concessioni e autorizzazioni per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 225 del 2002;

Determina:

1. È approvata la graduatoria, di cui all'allegato *A* che forma parte integrante del presente provvedimento, delle domande delle emittenti radiofoniche locali di partecipazione alle quote dello stanziamento di cui all'art. 2 del decreto 1º ottobre 2002, n. 225, formata dalla Direzione generale concessioni e autorizzazioni per l'anno 2002.

2. È approvato l'elenco, di cui all'allegato *B* che forma parte integrante del presente decreto, delle domande delle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'anno 2002, per l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto 1º ottobre 2002, n. 225.

3. È approvato l'elenco, di cui all'allegato *C* che forma parte integrante del presente decreto, delle domande delle emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario per l'anno 2002, per l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto lº ottobre 2002, n. 225.

4. Gli allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante, non vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Divisione VII - Settore contributi - di questa Direzione generale per la visione da parte degli interessati e sono, altresì, disponibili in forma sintetica sul sito Internet del Ministero delle comunicazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: ARIA

04A05199

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2004.

Determinazione per l'anno accademico 2004-2005, del numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 6403 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 159 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

Corso di laurea in scienze della formazione primaria			
REGIONE	**Università sedi del Corso di Laurea**	**Posti disponibili**	
		A	**B**
PIEMONTE	**TORINO**	**350**	
VALLE D'AOSTA	**AOSTA**	**25**	
LOMBARDIA	**UNIVERSITA'CATTOLICA S.CUORE** **MILANO-BICOCCA**	**400** **400**	**2**
TRENTINO ALTO ADIGE	**BOLZANO**	**255**	
VENETO	**PADOVA**	**295**	**5**
FRIULI VENEZIA GIULIA	**GORIZIA(consorzio univ.UD.e TS)**	**240**	**10**
LIGURIA	**GENOVA**	**150**	**3**
EMILIA ROMAGNA	**BOLOGNA NREGGIO EMILIA**	**620**	**40**
TOSCANA	**FIRENZE**	**400**	**25**
UMBRIA	**PERUGIA**	**150**	**5**
MARCHE	**MACERATA** **URBINO**	**200** **240**	**20** **2**
LAZIO	**ROMA III** **ROMA L.U.M.S.A.**	**250** **100**	**4**
ABRUZZI	**L'AQUILA**	**150**	**10**
MOLISE	**CAMPOBASSO**	**108**	**5**
CAMPANIA	**SUOR ORSOLA BENINCASA(Sedi consorziate:Napoli Fed.II-Napoli II-Ist.Orientale)** **SALERNO**	**350** **350**	**5**
PUGLIA	**BARI**	**250**	**3**
BASILICATA	**POTENZA**	**120**	
CALABRIA	**COSENZA**	**250**	
SICILIA	**PALERMO**	**500**	**20**
SARDEGNA	**CAGLIARI**	**250**	
	Totale	**6403**	**159**

A)Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39 Dlgs 286/98.
B)Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

04A05217

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 15 dicembre 2003.

Emissione di un biglietto integrato per l'ingresso nelle sedi espositive della Galleria Estense, dei Musei civici e dei Musei del Duomo di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento *ex* decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 8256 del 4 novembre 2003 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Modena ha chiesto di autorizzare a tempo indeterminato l'emissione di un biglietto integrato di 6,00 euro, con validità di due giorni per la visita della Galleria Estense, dei Musei civici (archeologico, medievale e moderno) e dei Musei del duomo di Modena, autorizzato con decreto ministeriale 30 gennaio 2003;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 10 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È autorizzata a tempo indeterminato l'emissione di un biglietto integrato di 6,00 euro per la visita della Galleria Estense, dei Musei civici (archeologico, medievale e moderno) e dei Musei del duomo di Modena, con validità di due giorni.

La ripartizione degli introiti del biglietto tra gli enti coinvolti nell'iniziativa è regolamentato con atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 312

04A05112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assegnazione dei beni immobili appartenenti alle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani della regione Calabria.

Con decreto 2 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Calabria è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle unità sanitarie locali competenti per territorio, individuate con provvedimento regionale dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, destinati prevalentemente a servizi sanitari ubicati in Cosenza - via Medaglie D'Oro, 42, Catanzaro - via Schipani, 6 e Reggio Calabria - via F. Fiorentino, 7, di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani. Il trasferimento dei suddetti immobili verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono altresì assegnati alle unità sanitarie locali competenti per territorio, individuate con il già citato provvedimento regionale, i beni mobili, destinati ad uso sanitario, ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Reggio Calabria e Catanzaro

04A05093

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 maggio 2004

Dollaro USA	1,1823
Yen giapponese	135,14
Corona danese	7,4409
Lira Sterlina	0,67030
Corona svedese	9,1415
Franco svizzero	1,5383
Corona islandese	87,90

Corona norvegese	8,1630
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	31,899
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,95
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6539
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,7690
Leu romeno	40392
Tallero sloveno	238,7900
Corona slovacca	40,335
Lira turca	1828864
Dollaro australiano	1,7255
Dollaro canadese	1,6447
Dollaro di Hong Kong	9,2218
Dollaro neozelandese	1,9731
Dollaro di Singapore	2,0408
Won sudcoreano	1401,68
Rand sudafricano	8,2363

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05287

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide»

Estratto decreto G n. 28 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico FLUNISOLIDE, nella forma e confezione:

«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, codice fiscale 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della egge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 034989020/G (in base 10) 11CSYW (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress soc. consor. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti).

Composizione: 1 flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata q.b.a. 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05079

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide San Carlo»

Estratto decreto A.I.C. n. 26 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUNISOLIDE SAN CARLO nella forma e confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: San Carlo farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba, Pomezia - (Roma), Tor Maggiore, cap 00040 - Italia, codice fiscale 00432190585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 034988028 (in base 10), 11CRZW (in base 32).

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress soc. CONSOR. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti).

Composizione:

1 flacone da 30 ml contiene: principio attiva: flunisolide 30 mg.

Eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata q.b.a. 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05077

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plasbumin»

Estratto decreto A.I.C. n. 29 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico PLASBUMIN, nelle forme e confezioni:

«20% soluzione per infusione» flacone da 50 ml, «20% soluzione per infusione» flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale 05849130157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20% soluzione per infusione» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 028989046 (in base 10) 0VNPMQ (in base 32);

classe: «A - Nota 15» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore:

Bayer Corporation 8368 U.S. 70 West, Clayton, NC 27520 - USA (produzione Bulk);

Bayer Biologicals S.r.l., Bellaria, 35, Torri-Sovicille (Siena) (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: 200 g di plasmaproteine, costituite per almeno il 95% da albumina umana;

eccipienti: carbonato di sodio, sodio caprilato, n-acetiltriptofano; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20% soluzione per infusione» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 028989059 (in base 10) 0VNPN3 (in base 32);

classe: «A - Nota 15» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore:

Bayer Corporation 8368 U.S. 70 West, Clayton, NC 27520 - USA (produzione Bulk);

Bayer Biologicals S.r.l., Bellaria, 35, Torri-Sovicille (Siena) (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: 200 g di plasmaproteine, costituite per almeno il 95% da albumina umana;

eccipienti: carbonato di sodio, sodio caprilato, n-acetiltriptofano; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: ripristino e mantenimento del volume sanguigno in circolo ove sia stata dimostrata l'ipovolemia e sia appropriato l'uso di un colloide.

La scelta di albumina anziché colloidi artificiali dipenderà dallo stato clinico del singolo paziente secondo le raccomandazioni ufficiali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05080

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paniodal»

Estratto decreto n. 165 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società A.DI.VAR Angelini Distribuzioni Varie S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70, Roma, con codice fiscale 01287780587.

Medicinale: PANIODAL.

Confezioni:

soluzione flac. 200 ml (sospesa) - A.I.C. n. 029618016;

soluzione flac. 500 ml (sospesa) - A.I.C. n. 029618028;

soluzione flac. 1000 ml - A.I.C. n. 029618030.

È ora trasferita alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70, Roma, con codice fiscale 03907010585.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sirigen»

Estratto decreto n. 166 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società A.DI.VAR Angelini Distribuzioni Varie S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70, Roma, con codice fiscale 01287780587.

Medicinale: SIRIGEN.

Confezioni:

soluzione flac. 200 ml (sospesa) - A.I.C. n. 029617014;

soluzione flac. 230 ml (sospesa) - A.I.C. n. 029617026;

soluzione flac. 1 lt - A.I.C. n. 029617038;

soluzione flac. 5 lt (sospesa) - A.I.C. n. 029617040.

È ora trasferita alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70, Roma, con codice fiscale 03907010585.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05082

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noan»

Estratto decreto n. 215 del 23 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

Medicinale: NOAN.

Confezioni:

25 confetti 5 mg - A.I.C. n. 019993017;

IM IV 3 fiale 1 ml 10 mg - A.I.C. n.019993031;

gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 019993043.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l, con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05083

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Madar»

Estratto decreto n. 216 del 23 aprile 2004

Le titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

Medicinale: MADAR.

Confezione: «Notte» 25 confetti 10 mg - A.I.C. n. 022714036.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05084

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto n. 217 del 23 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GNR S.p.a., con sede in Largo Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale 00795170158.

Medicinale: ANTENOLOLO.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite - A.I.C. n. 033378011/G.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino, con codice fiscale 08028050014.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Ipso Pharma».

Estratto decreto n. 218 del 23 aprile 2004

Le titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale 01256840768.

Medicinale: BROMAZEPAM IPSO PHARMA.

Confezioni:

«1,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035646013;

«3 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035646025;

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035646037.

È ora trasferita alla società: Hexal S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda via Paracelso, 16 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale 01312320680.

Con variazione della denominazione in: Bromazepam Hexal.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranidil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 476 del 19 aprile 2004

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie sud, con sede legale e domicilio fiscale in Campo di Pile (l'Aquila), Campo di Pile, cap. 67100, Italia, codice fiscale 01320520669.

Medicinale: RANIDIL.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024447029 - 20 compresse 150 mg varia a: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 024447031 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale varia a: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

A.I.C. n. 024447043 - 10 compresse 300 mg varia a: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 024447056 - 20 compresse 300 mg varia a: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 024447070 - «soluzione» 20 cpr efferv. 150 mg varia a: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 024447094 - «soluzione» 10 cpr efferv. 300 mg varia a: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 024447106 - «soluzione» 20 cpr efferv. 300 mg varia a: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024447118 - «soluzione» 20 bust. gran. efferv. 150 mg varia a: «150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «“solubile” 20 cpr efferv. 300 mg» (A.I.C. n. 024447106), sospesa per mancata commercializzazione l’efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A05087

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prozac»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 509 del 23 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci n. 731/733, c.a.p. 50019, Italia, codice fiscale 00426150488.

Medicinale: PROZAC.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025970029 - Soluzione 60 ml 20 mg/5 ml varia a: «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 025970031 - «FD» 12 compresse solubili 20 mg varia a: «20 mg compresse dispersibili» 12 compresse;

A.I.C. n. 025970056 - «20 mg compresse solubili per uso orale» 28 compresse solubili varia a: «20 mg compresse dispersibili» 28 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05088

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoduplamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 510 del 23 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale 05269321005.

Medicinale: NEODUPLAMOX.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026141200 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice varia a: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 026141212 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml varia a: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 026141224 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml varia a: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05089

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Raniben»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 511 del 23 aprile 2004

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. Spa, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, c.a.p. 50143, Italia, codice fiscale 00394440481.

Medicinale: RANIBEN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025241062 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale varia a: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

A.I.C. n. 025241098 - Sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml) varia a: «150 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 025241100 - «Solubile» 20 compresse effervescenti 150 mg varia a: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 025241124 - «Solubile» 10 compresse effervescenti 300 mg varia a: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 025241136 - «Solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg varia a: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025241148 - «Solubile» 20 bustine granulato effervescente 150 mg varia a: «150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «“Solubile” 20 compresse effervescenti 300 mg» (A.I.C. n. 025241136), sospesa per mancata commercializzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A05090

Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro 228E»

Provvedimento n. 71 del 4 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS GUMBORO 228E vaccino vivo contro la malattia di Gumboro.

Confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101885010;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101885034;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101885022.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l’immissione in commercio della seguente nuova confezione: 1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 101885061.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 72 del 4 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «NOBILIS GUMBORO 228E» vaccino vivo contro la malattia di Gumboro.

Confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101885010;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101885034;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101885022;

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 101885061.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101885046;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101885059.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05075-04A05076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ketavet»

Provvedimento n. 70 del 3 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario KETAVET soluzione iniettabile nelle confezioni flacone da 50 ml al 100%, flacone 10 ml al 100%, flacone da 10 ml al 50% - A.I.C. n. 102087.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Richiesta modifica autorizzazione alla fabbricazione.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale in questione anche presso il sito produttivo Intervet International GmbH - Unterschleissheim (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prilium 75 mg»

Provvedimento n. 65 del 29 aprile 2004

Procedura di mutuo riconoscimento FR/V/0133/01/IB//03

Specialità medicinale per uso veterinario PRILIUM 75 mg.

Confezioni: astuccio con flacone 0,805 g polvere+siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576017.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A., sita la Magny Vernois, Lure (Francia), rappresentata in Italia dalla Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l., sita in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione validità da 12 a 18 mesi esclusivamente per la concentrazione «75 mg».

È autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, esclusivamente per la concentrazione «75 mg» l'estensione del periodo di validità da 12 mesi a 18 mesi in confezione integra. La validità dopo ricostituzione resta 60 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Salenvac T».

Provvedimento n. 66 del 29 aprile 2004

Procedura di mutuo riconoscimento UK/V/182/01/IB//001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS SALENVAC T, vaccino inattivato per l'immunizzazione attiva nei confronti di S. enteritidis e S. typhimurium nei polli riproduttori e galline ovaiole prima dell'entrata in ovodeposizione.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103642017;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103642029.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione periodo di validità da 12 mesi a 36 mesi.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 12 mesi a 36 mesi in confezione integra.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxiciclina 20% Ceva Vetem».

Provvedimento n. 67 del 29 aprile 2004

Medicinale veterinario prefabbricato DOXICICLINA 20% CEVA VETEM, nelle confezioni:

contenitore in poilietilene da 250 g - A.I.C. n. 103590016;

contenitore in polietilene da 500 g - A.I.C. n. 103590028;

contenitore in polietilene da 1000 g - A.I.C. n. 103590030.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a.., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. l5 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta di nuova confezione.

Si autorizza per il medicinale veterinario prefabbricato indicata in oggetto l'immissione in commercio di una nuova confezione da 5 kg sacco - A.I.C. n. 103590042, con validità 12 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repèubblica italiana.

04A05071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kanapen Fortius».

Provvedimento n. 68 del 3 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario KANAPEN FORTIUS, nelle confezioni flacone polvere + flacone solvente 80 ml, flacone
polvere + flacone solvente da 40 ml - A.I.C. n. 102085.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione alla fabbricazione.

È autorizzato il sito produttivo del bulk, per la specialità medicinale in oggetto, anche presso Friulchem S.p.a. Chimica Farmaceutica, Vivaro (Padova).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diazepam 0,5%».

Provvedimento n. 69 del 3 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DIAZEPAM 0,5%, nelle confezioni flacone da 10 ml soluzione iniettabile, flacone da 30 ml soluzione orale - A.I.C. n. 100372.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione alla fabbricazione limitatamente alla confezione flacone da 10 ml soluzione iniettabile.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale in oggetto, limitatamente alla confezione flacone da 10 ml soluzione iniettabile, anche presso il sito produttivo Intervet International GmbH - Unterschleissheim (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05073

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Lambruschini S.c.r.l.», in Prato

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Lambruschini S.c.r.l.» con sede in Prato, viale Montegrappa 294 - codice fiscale n. 01318760483, costituita con rogito del notaio Massimo Ersoch in data 11 novembre 1976, rep. n. 47503, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdieces* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05105

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto e al regolamento d'esecuzione nonché le norme regolamentari transitorie in tema di pensione di anzianità, deliberate dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nel testo di cui, rispettivamente, agli allegati «C» e «D» al rogito formato dal dott. Gilberto Di Cave, notaio in Roma, in data 20 dicembre 2003 (Repertorio n. 22102, raccolta n. 6891) e all'allegato «C» al rogito formato dal dott. Angelo Falcone, notaio in Roma, in data 7 giugno 2003 (Rep. n. 15037, racc. 4506)».

04A05092

Approvazione della delibera n. 8 adottata in data 19 novembre 2003 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Con ministeriale n. 9PP/80401/FAR-L-52 del 27 aprile 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8, assunta dal consiglio nazionale dell'ENPAF in data 19 novembre 2003, concernente l'adeguamento, nella misura dell'1,5%, per l'anno 2004, dei trattamenti di pensione maturati fino all'anno stesso nonché l'aumento degli importi della pensione base diretta spettante dal 1º gennaio 1998 e di quella spettante dal 1º gennaio 1995 per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1994.

04A05111

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto Newton College, in Lima, Perù, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 5 maggio 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto Newton College-Lima-Perù.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A05113

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fiduciaria Omega S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 6 maggio 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Fiduciaria Omega S.r.l.», o anche brevemente «F.O. S.r.l.» con sede legale in Roma, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 07758361005, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A05197

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Nomina del conservatore del registro imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, con deliberazione n. 117 del 20 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato il vice segretario generale dott. Pierluigi Giuntoli, dirigente dell'area 1, conservatore del registro imprese a decorrere dal 1° maggio 2004 e comunque dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A05198

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 136 del 17 febbraio 2004 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «"Rytmonorm"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 5 marzo 2004).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, seconda colonna, nella parte relativa alla modifica degli eccipienti per la confezione «150 mg compresse rivestite» 30 compresse, dove è scritto: «a: amido pregelificato 29,9 mg, ipromellosa 3,1 mg, magnesio stearato 0,4 mg, macrogol 6000 1,9 mg, copovidone 13,0 mg, *copovidone* 1,0 mg ...», leggasi: «a: amido pregelificato 29,9 mg, ipromellosa 3,1 mg, magnesio stearato 0,4 mg, macrogol 6000 1,9 mg, copovidone 13,0 mg, *crospovidone* 1,0 mg ...»,

ed ancora, nella parte relativa alla modifica degli eccipienti per la confezione «300 mg compresse rivestite» 30 compresse, dove è scritto: «a: amido pregelificato 59,9 mg, ipromellosa 6,2 mg, magnesio *tearato* 0,8 mg, macrogol 6000 3,9 mg, copovidone 26,0 mg, *copovidone* 2,0 mg ...», leggasi: «a: amido pregelificato 59,9 mg, ipromellosa 6,2 mg, magnesio *stearato* 0,8 mg, macrogol 6000 3,9 mg, copovidone 26,0 mg, *crospovidone* 2,0 ...».

04A05110

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401115/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77